

TI_GERICHTE 60.2010.128 vom 29. April 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-04-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2010.128

FR: TI_GERICHTE 60.2010.128 du 29 avril 2010

IT: TI_GERICHTE 60.2010.128 del 29 aprile 2010

Regeste

Ricorso contro la decisione del giudice dell'istruzione e dell'arresto in materia di libertà provvisoria. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. misure sostitutive

Erwägungen

E. 1

. La Camera dei ricorsi penali (CRP) è autorità di ricorso contro le decisioni del giudice dell'istruzione e dell'arresto in materia di privazione della libertà personale (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP). Il gravame, interposto il 9/12.4.2010, contro la decisione 1.4.2010 del giudice dell'istruzione e dell'arresto – che ha respinto l'istanza di libertà provvisoria del qui ricorrente (AI 152, inc. GIAR _____) – è tempestivo e ricevibile in ordine.

E. 2

. Secondo gli art. 95 ss. CPP e la giurisprudenza di questa Camera che li interpreta nel solco di quella del Tribunale federale in tema di libertà personale, arresto e mantenimento rispettivamente proroga del carcere preventivo esigono da un lato l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'arrestato e dall'altro la giustificazione di bisogni dell'istruzione, di garanzia contro i rischi di collusione e dell'inquinamento delle prove, della protezione dell'ordine pubblico, del pericolo di fuga e di recidiva, con contemporaneo rispetto del principio della proporzionalità (REP. 1998 n. 105, 1988 p. 413, 1986 p. 158 e 1980 p. 40; decisione TF 1P.304/2003 del 10.6.2003; DTF 125 I 60, 115 Ia 293, 102 Ia 381; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 95 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 68 n. 8 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 844 ss.). Il diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto sopra riassunto e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base legale chiara (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 c. 3), è presa per ragioni di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità: questa Camera decide con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP; DTF 125 I 361 e 123 I 268; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss. ad art. 95 CPP).

E. 3

. Va ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, non spetta a questa Camera esprimersi in termini definitivi, trattandosi di questione che rientra nella competenza del giudice di merito. Ciò significa che la CRP deve sì effettuare un esame, ma non deve trattarsi di un'analisi troppo approfondita e tale da pregiudicare le future valutazioni del giudice di merito.

E. 4

. Nel presente caso sono dati certamente seri indizi di colpevolezza a carico di RI 1 con riferimento al reato di tentato assassinio, subordinatamente di tentato omicidio intenzionale, subordinatamente di lesioni gravi, come risulta, oltre che dalle deposizioni della vittima, anche dalle versioni di due testimoni oculari (_____, AI 80, e _____, AI 81), dal racconto della compagna della vittima (AI 79), da persone intervenute successivamente (quali i soccorritori, in particolare di _____, come contestato al ricorrente nel verbale del 9.3.2010, p. 5, AI 117), oltre che dalle parziali ammissioni dello stesso ricorrente. I riscontri oggettivi (sui luoghi, sulle tracce di liquido infiammabile a terra, AI 115) per un verso, gli accertamenti peritali (sul liquido infiammabile, AI 109, sulla lama del taglierino, AI 110, e sulle fibre trovate sul taglierino riposto nel cassetto della cucina, AI 156, sull'infiammabilità del liquido, sulla poca influenza della neve, sul rischio concreto di prendere fuoco, sul rischio per l'integrità fisica, AI 176) per altro verso, sostengono prevalentemente l'ipotesi accusatoria, meno il racconto del ricorrente. La situazione oggettiva creata dal ricorrente non può certo essere banalizzata, se solo si pone mente al fatto che la ridotta quantità di liquido infiammabile, che accidentalmente ha impregnato i pantaloni del ricorrente (a seguito delle pedate alla tanica o al rotolarsi nella neve impregnata, a seconda delle versioni), ha fatto in modo che gli stessi prendessero fuoco. In simili circostanze, l'aver preso con sé la tanica ed i fiammiferi, l'aver inzuppato _____ di liquido infiammabile, e l'aver successivamente dato fuoco a detto liquido, con la vittima nelle immediate vicinanze, non può certo essere derubricato a comportamento meritevole al massimo di un decreto d'accusa. A ciò si aggiunga l'utilizzo del taglierino, non semplicemente mostrato, ma utilizzato almeno sui vestiti, ciò che assurge a comportamento oggettivamente grave. Questa Camera non può che valutare pertinente, fondato e corrispondente alle risultanze degli atti quanto esposto dal giudice dell'istruzione e dell'arresto alle pagine 5/6 della decisione impugnata: aggiungendo che i successivi accertamenti peritali non hanno certo smentito, ma anzi rafforzato, le considerazioni a sostegno dell'esistenza di seri indizi. Per questi motivi, non è necessario insistere ulteriormente su questa prima premessa della detenzione preventiva, così come non meritano a questo stadio particolari approfondimenti le critiche all'AI 109 (a sapere se si trattasse di miscela o di benzina), la non rilevazione della concentrazione della quantità di liquido sui vestiti di _____, il fatto che successivamente quest'ultimo stesse bene, le considerazioni sul taglierino, così come quelle sull'elemento soggettivo, che meglio potranno essere approfondite dalla corte del merito, unitamente alle conclusioni del perito sulla scemata imputabilità. Andrà certamente approfondita l'esistenza o meno di un pericolo per la vita, rispetto alle conclusioni dell'AI 176.

E. 5

. Il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione dell'insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell'accusato anteriormente all'arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola, la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell'accusato rendano plausibile il rischio di

recidiva e adeguata la misura della detenzione. Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale, dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005, 1P.198/2006 del 25.4.2006 cons. 4.1).

E. 6

. 6.1. Riguardo al pericolo di recidiva, la decisione impugnata fa correttamente ampio riferimento al referto peritale del 15.3.2010 (AI 122). La diagnosi fa stato di una turba psichica caratterizzata da un disturbo delirante che s'innesta su disturbo di personalità paranoide e uno stato ansioso-depressivo preesistente (risposta al quesito 1.1., referto p. 28). Il perito indica la presenza di “ un fondato pericolo di commettere nuovi reati, nel senso che in situazioni di forte e prolungata pressione come quella per cui il reato; di concomitanza di un evento depressivo più o meno conclamato (..) e di sviluppo di un sentimento d'abbandono (..) è possibile il passaggio all'atto .” (risposta al quesito 3.1., referto p. 29). Per il genere di reato della possibile recidiva, il perito indica che “ Il reato potrebbe essere ancora di tipo aggressivo, preceduto da atteggiamenti querulomani ” (risposta al quesito 3.2., referto p. 29). Il rischio di recidiva è connesso con le caratteristiche della personalità del ricorrente, in ragione del fatto che “ il peritando soffre di un disturbo cronico, non suscettibile di miglioramento, poco sensibile alla terapia farmacologica ” (risposta al quesito 3.3.1., referto p. 30), e il disturbo paranoide di personalità è pervasivo e cronico e non soggetto a miglioramento, con risposta relativa alla farmacoterapia, e con un'età che non permette di prevedere sostanziali cambiamenti (risposta al quesito 3.3.2., referto p. 30). Con riferimento alle misure terapeutiche prospettabili, il perito indica dapprima che “ In generale la modalità paranoide è poco suscettibile alla cura poiché il disturbo si basa sulla diffidenza e sulla tendenza all'interpretazione, proiezione, razionalizzazione. Nel caso in esame le difese sono rigide, poco modificabili, con scarsa coscienza di malattia e scarsa critica di malattia. È necessaria una terapia farmacologica nel senso di provvedere al controllo dell'aggressività risentita ”, constatando che il peritando è carcerabile ed il Penitenziario è una struttura che dispone di un servizio medico, in questo modo sarebbe possibile un trattamento medico in ambiente controllato (risposta al quesito 4.2., referto p. 30). Riguardo al possibile trattamento, constatato che al momento dei fatti un trattamento ambulatoriale era già in atto, il perito giudica che un simile trattamento non offra sufficienti garanzie al controllo/diminuzione della pericolosità quando si realizza la concomitanza di situazioni particolari come quella di cui al reato (risposta al quesito 4.3., referto p. 31): l'esperto indica “ il Penitenziario è una struttura che consente un trattamento ambulatoriale in ambiente controllato ” (risposta al quesito 4.4., referto p. 31). Per il momento della scarcerazione, auspica poi un trattamento ambulatoriale ravvicinato e una farmacoterapia sotto stretto controllo medico (risposta al quesito 4.4., referto p. 31). Quanto emerge dalla perizia fonda certamente un serio pericolo di recidiva, come ritenuto anche nella decisione impugnata.

E. 6.2

Nella sua decisione, il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha escluso la possibilità di misure sostitutive all'arresto consistenti in un'immediata presa a carico farmacologica e

psicologica dalla scarcerazione, con residenza ad una distanza di almeno 4 km dal quartiere di _____. Il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha ritenuto che una terapia ambulatoriale e farmacologica era già in atto al momento dei fatti: conseguentemente questo non è sufficiente per limitare il pericolo di recidiva. Per la residenza ad almeno 4 km dal quartiere di _____, il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha considerato la misura inefficace, in quanto non atta ad impedire al ricorrente di incorrere nei medesimi reati, o di raggiungere la moglie. Per il giudice inoltre, una simile residenza potrebbe addirittura essere risentita quale torto che lo metterebbe in posizione di vulnerabilità (decisione impugnata p. 9).

E. 6.3

Il ricorrente, nel gravame, come anche nell'istanza di libertà, propone quale misura alternativa alla detenzione un trattamento psicologico e farmacologico presso un'adeguata struttura, indicando la _____ di _____ (istanza p. 11, ricorso p. 9). Propone in aggiunta l'obbligo di assumere un domicilio separato dalla moglie in luogo da designare.

E. 6.4

Non vi è dubbio che il pericolo di recidiva sia connesso con le caratteristiche della personalità del ricorrente, in ragione del fatto che “ il peritando soffre di un disturbo cronico, non suscettibile di miglioramento, poco sensibile alla terapia farmacologica ” (risposta al quesito 3.3.1., referto p. 30). Neppure vi sono dubbi che un semplice trattamento ambulatoriale non sia sufficiente a scongiurare il concreto pericolo di recidiva: ciò in quanto un simile trattamento era già in corso al momento dei fatti oggetto del procedimento; ciò in quanto lo indica il perito medesimo (un simile trattamento non offre sufficienti garanzie al controllo/diminuzione della pericolosità quando si realizza la concomitanza di situazioni particolari come quella di cui al reato - risposta al quesito 4.3., referto p. 31). In base alla perizia, per il ricorrente è necessario un trattamento medico in ambiente controllato (risposta al quesito 4.2., referto p. 30): per il momento della scarcerazione, sono auspicati poi un trattamento ambulatoriale ravvicinato ed una farmacoterapia sotto stretto controllo medico (risposta al quesito 4.4., referto p. 31).

E. 6.5

In queste condizioni, questa Camera non è in grado di determinarsi a sapere se il generico trattamento psicologico e farmacologico presso un'adeguata struttura (_____ di _____) proposto dal ricorrente adempia o meno le esigenze poste dal perito nel suo referto al fine di scongiurare il concreto pericolo di recidiva. In mancanza di più precise indicazioni da parte del ricorrente, e di una valutazione del perito, si deve ritenere che non ci sono elementi sufficienti a scongiurare il pericolo di recidiva positivamente accertato dal perito nel proprio referto, e quindi lo stesso va per il momento ammesso. Per chiarire questa situazione, è auspicabile che in tempi brevi la difesa formuli una proposta più dettagliata di trattamento, possibilmente con il concorso della struttura prospettata (tipo di trattamento, durata minima prevista, ecc.) e che la stessa venga prontamente sottoposta al perito, perché si determini se il percorso indicato adempia le condizioni da lui prospettate per l'eventuale scarcerazione e nel contempo riduca il pericolo di recidiva.

E. 7

. Nell'ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della

libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l'autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l'inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell'inchiesta, al comportamento dell'autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell'arrestato.

E. 8

. Nel presente caso è indubbio che la carcerazione sofferta è rispettosa del principio della proporzionalità, considerate le accuse e l'eventuale pena comminabile in caso di condanna. L'inchiesta è stata certamente condotta in modo celere, di modo che il principio della celerità è rispettato.

E. 9

. Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza, ritenuto che è pendente davanti a questa Camera il gravame di RI 1 contro la decisione 24.3.2010 del giudice dell'istruzione e dell'arresto che aveva respinto l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio (inc. CRP _____). Per questi motivi, viste le disposizioni citate, pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di RI 1, _____. 3.

Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il
presidente
La segretaria